



N°55/02/2004

*Ministero  
delle Attività Produttive*

**DIREZIONE GENERALE**

**PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE**

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTA la legge 25 giugno 1865, n.2359 e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di espropriazioni per pubblica utilità" e che, tra l'altro, dispone l'abrogazione della legge 25 giugno 1865, n.2359 e successive modifiche;

VISTO il D.L. 7 febbraio 2002, n.7, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n.55, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale;

VISTO l'art.1, della citata legge 9 aprile 2002, n.55, in base al quale la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, la quale comprende l'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, e sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, anche in materia ambientale;

VISTI il D.L. 18 febbraio 2003, n.25, convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n.83 e il D.L. 29 agosto 2003, n.239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n.290, con i quali è stata prorogata, modificata ed integrata la citata legge 9 aprile 2002, n.55, nonché è stato disposto che le

ARIO  
-60



29  
16

norme in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al citato D.P.R. n.327/2001, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004;

VISTA la legge n.241/1990 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n.349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale ed in particolare l'articolo 6, commi da due a nove, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTA l'istanza del 6 maggio 2002 con la quale la AEM S.p.A. di Milano, con sede in Milano, Corso di Porta Vittoria, 4, cod.fisc.11957540153, in comunione con la ASM di Brescia S.p.A., ha chiesto, ai sensi della Legge 9 aprile 2002, n.55, l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio e l'autorizzazione ambientale integrata del potenziamento, della centrale termoelettrica sita nel Comune di Cassano d'Adda (MI), con l'installazione di una nuova turbina a gas da 250 MW (unità 6) da porre in ciclo combinato con l'esistente unità 2;

VISTA la nota di questo Dicastero del 16 maggio 2002 con la quale è stato dato avvio al procedimento convocando la prima riunione della Conferenza di Servizi tra tutte le Amministrazioni competenti per il giorno 14 giugno 2002;

VISTO il resoconto verbale della citata Conferenza di servizi, nel quale sono state evidenziate le posizioni in merito alla iniziativa da parte delle Amministrazioni intervenute;

VISTA la nota di questo Dicastero del 28 maggio 2003 con la quale è stata convocata la seconda riunione della Conferenza di Servizi tra tutte le Amministrazioni competenti per il giorno 25 giugno 2003;

VISTO il resoconto verbale della citata Conferenza di servizi, nel quale viene evidenziato, lo stato del procedimento da parte delle Amministrazioni intervenute;





Brescia, Via Lamarmora, 230, cod.fisc.03125280176 - ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002, n.55, è autorizzata, anche per quanto concerne l'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, alla costruzione ed esercizio, nella centrale termoelettrica sita nel Comune di Cassano d'Adda (MI), delle seguenti opere:

- una nuova turbina a gas da 250 MW (unità n.6) da porre in ciclo combinato con l'unità n.2 esistente, con ampliamento di una potenza elettrica complessiva di circa 390 MW e una potenza termica complessiva, immessa con il combustibile, di circa 700 MW. Dopo l'ampliamento, la potenza elettrica complessiva della centrale sarà di circa 1000 MW e la potenza termica complessiva, immessa con il combustibile, sarà di circa 1830 MW;
- una stazione elettrica di smistamento a 380 kV, ubicata all'interno della proprietà della centrale, e raccordi in entra-esce sulla linea a 380 kV "Verderio-Ciserano", interessando il territorio dei Comuni di Cassano d'Adda e Truccazzano.

## Art. 2

L'ampliamento dell'impianto dovrà avvenire in conformità al progetto preliminare approvato nel corso dell'istruttoria. La presente autorizzazione è, altresì, subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni formulate dalle Amministrazioni interessate:

*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e Ministero per i Beni e le Attività Culturali - (DEC/DSA/2004/00147 del 2.03.2004)*

### Prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni comunitarie o nazionali in materia di riduzione dei livelli di emissione dei gas serra adottate in esecuzione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 e ratificato dall'Italia con legge 1 giugno 2002 n.120:

#### Emissioni in atmosfera

1. Fermo restando il rispetto delle normative inerenti il controllo delle emissioni e della qualità dell'aria, il proponente provvederà affinché:
  - in nessun caso sia previsto nell'impianto l'uso di combustibili diversi dal gas naturale;
  - l'impianto sia dotato di un Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (SME), collegato al Centro Operativo Provinciale (COP), realizzato in conformità al D.M. 21/12/95 ed al Decreto del Direttore Generale 29/8/97 pubblicato su B.U.R.L. del 9/10/97;
  - per ogni punto di emissione dovranno inoltre essere rispettati i seguenti limiti di emissione orari:



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ISTITUTO POLIGRAFICO E TIPOGRAFICO DELLO STATO S.p.A. - 3

lett

NO <sub>x</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> ) (*)	50 mg/Nm <sup>3</sup>
CO (monossido di carbonio)	30 mg/Nm <sup>3</sup>

(\*) vedi le prescrizioni più restrittive nel parere del Ministero della Salute

- questi ultimi limiti di emissione si intendono rispettati se la media delle concentrazioni rilevate nell'arco di 1 ora è inferiore o uguale al limite stesso;
  - per gli ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) il valore di **concentrazione media giornaliera nei fumi**, riferito alle ore di effettivo funzionamento a gas secco, a condizioni normali e tenore volumetrico di ossigeno del 15%, e calcolato come media ponderata dei tre punti di emissione (turbogas del ciclo combinato 1-4; turbogas del ciclo combinato 2-5; turbogas del ciclo combinato 2-6) non dovrà superare i 40 mg/Nm<sup>3</sup>.
2. Alla scadenza del secondo anno di messa a regime del gruppo 6 oggetto del presente parere dovranno essere rispettati i seguenti limiti di emissione per gli ossidi di azoto:
- 30 mg/Nm<sup>3</sup> di concentrazione per i gruppi 5 e 6 da 250 MWe, calcolato come media mobile settimanale delle concentrazioni medie orarie ponderate nelle emissioni dei camini dei due gruppi per le ore di effettivo funzionamento, e riferito ai fumi secchi, a condizioni normali ed a tenore volumetrico di ossigeno del 15%;
  - 40 mg/Nm<sup>3</sup> per il gruppo 4 da 155 MWe, calcolato come media mobile settimanale delle concentrazioni medie orarie e riferito ai fumi secchi, a condizioni normali ed a tenore volumetrico di ossigeno del 15%;
3. Nel caso in cui, entro un anno dalla messa a regime del gruppo 6 oggetto del presente parere, si evidenziasse l'indisponibilità commerciale dei sistemi di combustione atti a garantire il rispetto dei limiti sopra descritti, la società dovrà presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministero delle Attività Produttive, ed alla Regione Lombardia, un piano di intervento impegnativo atto comunque a garantire il rispetto del limite sopra indicato, entro il secondo anno di messa a regime del gruppo 6;

*A seguito delle prescrizioni più restrittive, riferite alle sole emissioni degli ossidi di azoto e alla sola sezione n.6, individuate dal Ministero della Salute nel proprio parere favorevole e confrontate con le prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Regione Lombardia, quest'ultime condivise dal Comune di Cassano d'Adda, che sono rivolte ad ottenere una riduzione estesa anche alle sezioni già in esercizio, si è convenuto, in sede di Conferenza di Servizi, di autorizzare i valori limite alle emissioni degli ossidi di azoto riportate nelle prescrizioni del Ministero della Salute; quindi, le prescrizioni sopra riportate, salvo quelle riferite all'ossido di carbonio, individuano solamente lo scenario considerato nella valutazione d'impatto ambientale per il quale è stato dato parere favorevole.*

#### Monitoraggio e controllo del rumore

Al termine della costruzione e prima dell'entrata in funzione dell'impianto, il proponente deve attivare alcune dettagliate campagne di misura del rumore ambientale nell'area anche in relazione all'eventuale zonizzazione acustica che le autorità comunali abbiano provveduto o stiano provvedendo ad attuare; le campagne devono essere effettuate con le modalità ed i criteri contenuti nel DM 16 Marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" e/o altra normativa nel frattempo intervenuta e che integra e/o modifica quella precedente: le campagne devono essere ripetute con l'impianto alla massima potenza di

esercizio allo scopo di verificare il rispetto dei valori limite stabiliti dal DM 14 Novembre 1997;

### Analisi dei Rischi

Il proponente deve presentare al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio ed all'ARPA Lombardia, in sede di progettazione esecutiva e comunque prima dell'inizio dei lavori, una analisi di eventuali anomalie, incidenti e malfunzionamenti e la conseguente analisi dei rischi per l'ambiente e la popolazione, nonché l'indicazione delle misure progettuali, gestionali e di pronto intervento atte a ridurre le loro probabilità di accadimento e la loro severità;

### Monitoraggio degli scarichi idrici

In considerazione dell'ampliamento della centrale va verificata la rispondenza del sistema di monitoraggio attuale del corpo idrico alla nuova configurazione, eventualmente prevedendo una sua integrazione con ulteriori sensori e/o punti di rilevamento: tale verifica deve essere oggetto di una specifica relazione da presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed all'ARPA Lombardia non oltre 6 mesi dalla data di inizio dei lavori relativi al secondo dei due nuovi turbogas in ciclo combinato con l'unità 2;

### Smantellamento del parco serbatoi

Il parco serbatoi di olio combustibile deve essere smantellato e bonificato secondo il piano che deve essere presentato dalla Società proponente al Ministero dell'ambiente e Tutela del territorio, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed alla Regione Lombardia, per la verifica di ottemperanza, entro 2 anni dall'attivazione del primo dei due nuovi turbogas in ciclo combinato con l'unità 2.

### Sistemazione paesaggistica e vegetazionale del sito di centrale e della aree adiacenti

Contestualmente all'avvio dei lavori di realizzazione della centrale, il proponente deve avviare la realizzazione di un progetto complessivo di opere di mitigazione e compensazione ambientale, concordato con il comune di Cassano d'Adda ed il Consorzio Parco Adda Nord, ed approvato dalla competente Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici, e che deve essere trasmesso anche al Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la verifica di ottemperanza.

### Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

- la Soprintendenza archeologica della Lombardia deve essere preventivamente informata dell'inizio dei lavori;
- che tutte le opere di scavo previste nel sottosuolo per la posa della rete di distribuzione siano condotte con la sorveglianza effettuata da una ditta specializzata nel settore archeologico che opererà sotto la direzione della Soprintendenza;
- che, data la valenza paesaggistica dell'area limitrofa alla centrale, venga esplorata la possibilità di realizzare una stazione elettrica di smistamento di dimensioni più contenute allo scopo di non vanificare i miglioramenti ottenibili con il previsto smantellamento dei serbatoi di olio combustibile;

- che venga redatto un nuovo progetto di riqualificazione ambientale con sistemazione a verde che comprenda anche l'area lasciata libera dello smantellamento dei serbatoi non previsto nella prima formulazione dello Studio d'Impatto Ambientale. Allo scopo di mitigare gli impatti visivi degli impianti, e considerata la continuità dell'area dell'intervento al Parco Adda Nord, soprattutto nella zona est ed in prossimità del Canale Muzza, si chiede che il progetto preveda un potenziamento consistente della consistenza arborea da realizzarsi sempre con specie di tipo autoctono. Detto progetto dovrà essere sottoposto all'esame della Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio.

### Prescrizioni del Ministero della Salute

Controllo delle emissioni (tenuto conto delle considerazioni fatte dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, dalla Regione Lombardia e dal Comune di Cassano d'Adda, nella riunione conclusiva della Conferenza di Servizi)

-fatti salvi i pareri espressi dalla Regione Lombardia e dal Comune di Cassano d'Adda i quali sono a conoscenza della locale situazione sanitaria ed ambientale e sono preposti alla tutela di tali interessi, si ritiene che, unitamente al rispetto dei valori limite e della soglia di allarme degli inquinanti dell'aria ambiente (D.M. 2 aprile 2002, n.60) e coerentemente con i piani di azione previsti in attuazione del D.Lgs. 4 agosto 1999, n.351, devono essere assicurate le seguenti prescrizioni:

- 1) I limiti delle emissioni devono essere congrui con la più avanzata tecnologia e con il migliore esercizio relativi alla tipologia dell'impianto in oggetto; non devono comunque essere superati nei fumi anidri i valori sotto riportati ( $O_2 = 15\%$  e carico non inferiore al minimo tecnico):

Per i primi due anni di esercizio e per ogni punto di emissione devono essere rispettati per gli ossidi di azoto (espressi come  $NO_2$ ) i valori limite di  $50 \text{ mg/Nm}^3$  su base oraria, nonché di  $40 \text{ mg/Nm}^3$  su base giornaliera, quest'ultimo calcolato come media ponderata dei tre punti di emissione (sezioni nn. 4 e 5 già installate e sezione n.6 da installare). Alla scadenza del secondo anno della messa a regime della sezione n.6 sono da rispettare il valore limite delle emissioni per gli ossidi di azoto (espressi come  $NO_2$ ) di  $30 \text{ mg/Nm}^3$  calcolato, come media mobile giornaliera delle concentrazioni medie orarie ponderate nelle emissioni dei camini delle sezioni nn. 5 e 6 nonché il valore limite di  $40 \text{ mg/Nm}^3$  calcolato come media mobile settimanale delle concentrazioni medie orarie nelle emissioni del camino della sezione n.4. Infine, per la sola sezione n.6 e fatta salva la fattibilità tecnica, il raggiungimento del valore limite medio orario di  $30 \text{ mg/Nm}^3$  successivamente all'effettuazione di interventi sostanziali di manutenzione,

per le altre sostanze inquinanti (escluso gli  $NO_x$  e i CO), in attesa dell'emanazione del decreto di cui al secondo comma dell'art.3 del D.P.R. n.203/88, i valori minimi riportati nel D.M. del 12 luglio 1990:

- 2) I limiti di emissioni di cui al punto 1) (e solo per quelli previsti in media oraria) si intendono rispettati se la media delle concentrazioni rilevate nell'arco di un'ora è inferiore o uguale al valore limite stesso;
- 3) La Società deve concordare con le Autorità preposte al controllo gli interventi da attuarsi sull'impianto in caso di superamento dei limiti di emissione;
- 4) L'impianto deve essere alimentato esclusivamente a gas metano e deve essere predisposto in modo da consentire alle Autorità competenti la rilevazione delle emissioni;
- 5) La misura delle emissioni di NO<sub>x</sub> (espressi come NO<sub>2</sub>), CO ed O<sub>2</sub> deve essere effettuata in continuo da parte dell'Impresa; con periodicità semestrale, almeno per i primi due anni di esercizio dell'impianto, deve essere misurato il contenuto di idrocarburi incombusti nelle emissioni. Le apparecchiature di rilevamento devono essere esercite, verificate e calibrate ad intervalli regolari secondo le modalità previste dal D.M. 21 dicembre 1995 e successive modificazioni;
- 6) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nei decreti emanati ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.P.R. n.203/88;
- 7) Le modalità di gestione delle fasi di avviamento e di arresto dell'impianto devono essere definite con la Regione e le Autorità preposte al controllo.

#### Prescrizioni del Ministero dell'Interno

In fase di costruzione dei lavori di ripotenziamento e comunque prima dell'entrata in esercizio, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi dovrà essere richiesto il "Certificato prevenzione incendi", secondo le procedure del D.P.R. 37/98.

#### Prescrizioni del Ministero della Difesa - Comando 1<sup>a</sup> Regione aerea - Ufficio coordinamento tecnico logistico

Nella realizzazione delle opere devono essere osservate le disposizioni contenute nella Circolare S.M.D. n.146/394/4422 del 9 agosto 2000 "Segnalazioni di ostacoli al volo a bassa quota".

*Regione Lombardia - (deliberazione della Giunta regionale n.VII/15946 del 30.12.2003)*

#### Prescrizioni della Regione Lombardia

##### Aspetti gestionali e progettuali

- Previo verifica che il parco serbatoi non debba soddisfare eventuali obblighi di legge connessi con il mantenimento di una quota della riserva strategica nazionale, la Società deve sottoporre agli uffici regionali un piano che definisca la dismissione e demolizione dei serbatoi prima dell'avvio a regime del nuovo assetto impiantistico proposto : tale piano dovrà definire il termine entro il quale dovrà essere demolito l'intero parco serbatoi, che non dovrà essere comunque superiore a due anni dall'avvio a pieno regime della centrale nel nuovo assetto proposto;



ut

Ministero dell'Ambiente e del Territorio - Direzione Regionale Lombardia

Pavia

11





- I condotti di adduzione e di scarico nonché i punti di campionamento devono essere disposti a norma di legge (art.3.6 D.P.R. n.322/71).

#### Rumore

1. Deve essere realizzato un monitoraggio post operam con opportune rilevazioni fonometriche per verificare il rispetto dei limiti di rumore con particolare riguardo alla situazione dei recettori residenziali; il programma di monitoraggio e la relazione sull'esito del monitoraggio vanno inviati al Comune ed alla struttura dell'ARPA territorialmente competente. Ove necessario per conseguire il rispetto dei limiti di rumore, vanno adottate le opportune ulteriori misure di mitigazione acustica;
2. La Società deve effettuare una verifica con la competente Amministrazione comunale in merito alla classificazione acustica dell'area in cui si trova l'impianto e di quelle circostanti in cui si risentano gli effetti delle emissioni acustiche dell'impianto medesimo: ciò al fine di valutare quali sono i valori limite che, per effetto della classificazione acustica, l'impianto si troverà a dover rispettare;
3. relativamente alle soluzioni di mitigazione acustica individuate, in ogni caso devono garantire il rispetto dei limiti di rumore, tendere a minimizzare l'esposizione al rumore della popolazione e, preferibilmente, a parità di conseguimento dei due obiettivi suddetti, consistere di interventi diretti di insonorizzazione sulla sorgente;

#### Opere di riqualificazione ed inserimento ambientale

1. La Società deve predisporre un progetto di inserimento ambientale dell'intero complesso industriale da concordare con il Comune di Cassano d'Adda, il Parco Adda Nord e la Sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici;
2. La Società deve impegnarsi a sottoscrivere un'apposita convenzione con il Comune di Cassano d'Adda e il Parco Adda Nord per la definizione puntuale delle mitigazioni e compensazioni ambientali e delle necessarie misure di vigilanza e controllo;
3. Per la creazione della fascia boscata, la successione delle specie deve essere casuale e il sesto di impianto irregolare;
4. Relativamente agli individui già presenti occorre eliminare tutte le entità non autoctone presenti (in pratica tutte tranne il *Populus nigra*) a meno che si tratti di giardino decorativo da conservare come tale (es. a servizio del parcheggio);
5. Per la scelta delle specie da destinare ai nuovi impianti occorre evitare i sempreverdi (es. magnolie) utilizzando specie non soltanto autoctone ma anche provenienti da materiale riproduttivo originario della pianura padana; in particolare si consigliano le seguenti specie legnose, con pane di terra e già sviluppate in altezza: *Quercus robur* (farnia), *Carpinus betulus* (carpino bianco), *Acer campestre* (acero campestre), *Sambucus nigra* (sambuco nero), *Corpus sanguinea* (sanguinello), *Euonymus europaeus* (fusaggine), *Corylus avellana* (nocciolo), *Crataegus monogyna* (biancospino); tra le erbacee potrà essere seminata la seguente graminacea: *Brachypodium sylvaticum* (paleo dei boschi); lungo la Muzza potranno essere utilizzati anche *Alnus glutinosa* (ontano nero), *Populus alba* (pioppo bianco) e *Salix alba* (salice bianco). Si consiglia di non usare rose (*Rosa canina*, *Rosa arvensis* ecc.) o rovi (*Rubus* spp.), poiché il riconoscimento delle specie appartenenti a questi generi è particolarmente complicato. Si consiglia anche l'utilizzo di *Ulmus minor* (olmo comune) per evitare possibili confusioni con *Ulmus umilia* (olmo siberiano) o altri ibridi di origine orticola. Qualche anno dopo il reimpianto e in seguito allo sviluppo delle

- specie legnose potranno essere reintrodotte alcune piante protette o pregiate del sottobosco: Anemone nemorosa (anemone dei boschi), Lamium maculatum (falsa ortica macchiata), Leucojum vernum (campanello invernale), Polygonatum multiflorum (sigillo di Salomone), Ranunculus ficaria (favagello), Scilla bifolca (scilla dei boschi) Vinca minor (pervica);
6. Le specie erbacee certificate potranno essere richieste alla Stazione Sperimentale Regionale "Scuola Regionale per l'Ingegneria Naturalistica - Centro Regionale per la Tutela della Flora Autoctona", individuata dalla Giunta Regionale con propria deliberazione 26 febbraio 2001, n.3604, e situata nel Parco Regionale del Monte Barro;
  7. Ove sono previsti margini erbosi è necessario scegliere accuratamente il miscuglio delle sementi usando specie autoctone, meglio se provenienti da materiale riproduttivo lombardo, ed evitando assolutamente l'inserimento di specie e genotipi esotici. In particolare, tra le graminacee sono da evitare le specie a foglie strette del genere Festuca (es. Festuca rubra e Festuca ovina), dato che sono spesso confuse e indicate poco chiaramente sulle etichette; meglio le specie di Lolium o Festuca arundinacea e Festuca pratensis o Elytrigia repens (=Agropyron repens). Anche in questo caso ci si può avvalere della Stazione Sperimentale Regionale "Scuola Regionale per l'Ingegneria Naturalistica - Centro Regionale per la Tutela della Flora Autoctona";
  8. Allo scopo di limitare i fenomeni di collisione nei confronti dell'avifauna per la linea elettrica è necessario raggruppare i cavi sul minor numero di piani orizzontali e renderli maggiormente visibili tramite l'installazione di spirali o di sfere colorate. Le spirali devono essere rosse (per le specie diurne) e bianche o gialle (per quelle crepuscolari) e disposte sui conduttori neutri ogni 10 m, alternate su due fili (effetto visivo laterale ogni 5 m); le sfere, degli stessi colori, vanno invece disposte sui conduttori neutri ogni 60 m, intervallate su due fili (effetto visivo laterale ogni 30 m);
  9. Deve essere valutata, in accordo con il Comune di Cassano d'Adda e il Parco Adda Sud, la possibilità di effettuare una specifica progettazione architettonica non convenzionale delle apparecchiature più visibili con strutture tese a dar valore artistico e visivo alle stesse;
  10. Fatte salve eventuali prescrizioni dettate dall'aeronautica militare sui voli a bassa quota, deve essere verificata la possibilità di un migliore inserimento ambientale dell'attuale cammino attraverso la tinteggiatura con colori visivamente poco impattanti.

### Art. 3

I lavori di realizzazione dell'ampliamento della centrale a ciclo combinato hanno inizio entro il secondo semestre dell'anno 2004 e terminano entro il secondo semestre dell'anno 2005.

L'impianto deve essere in esercizio entro il 1° gennaio 2006; l'impresa ne invierà preventiva informativa ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché alla Regione Lombardia, alla Provincia di Milano e al Comune di Cassano d'Adda.

Entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art.8 del DPR 203/88.

Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

Sino all'entrata in esercizio dell'impianto nel suo complesso ed allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, nonché in caso di eventi che possano alterare significativamente il programma dei lavori, l'impresa deve trasmettere al Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie un rapporto concernente lo stato di realizzazione dell'iniziativa. Copia di tale rapporto sarà altresì trasmessa al Dicastero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e al Dicastero della Salute nonché alla Regione Lombardia, alla Provincia di Milano e al Comune di Cassano d'Adda.

Art. 4

La AEM S.p.A. di Milano è, altresì, autorizzata a promuovere i provvedimenti prefettizi per l'occupazione d'urgenza delle aree, anche provvisori, in quanto necessarie per l'insediamento dei cantieri, occorrenti alla realizzazione delle opere di cui al precedente art.1 che, ai sensi dell'art.1 della legge 9 aprile 2002, n.55, sono dichiarate opere di pubblica utilità.

La eventuale espropriazione delle suddette aree, individuate dai piani particolareggiati delle opere, citati nelle premesse e depositati anche presso la Prefettura di Milano, può avere inizio a partire dal secondo semestre dell'anno 2004 ma deve terminare entro il secondo semestre dell'anno 2005.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, lì 2 APR. 2004

IL DIRETTORE GENERALE  
(prof) Sergio Garribba

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie  
Ufficio 02 - Mercato Elettrico

La presente copia, composta da n. (14) fogli,  
è conforme all'originale depositato presso  
questo ufficio.

Roma, 2 APR. 2004 IL FUNZIONARIO

Maria Cornele Giannino

Ministero delle Attività Produttive

IRIO 33 E ZIBCA DELLO STATO S.p.A. - 3

ccf